

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

► **M1** Regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio,
dell'11 giugno 2001,

sulle procedure destinate a facilitare il rilascio o la compilazione nella Comunità di prove dell'origine e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi ◀

(GU L 165 del 21.6.2001, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 1617/2006 del Consiglio del 24 ottobre 2006	L 300	5	31.10.2006
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 75/2008 del Consiglio del 28 gennaio 2008	L 24	1	29.1.2008

Rettificato da:

► **C1** Rettifica, GU L 170 del 29.6.2002, pag. 88 (2001/1207)

▼ B▼ M1

**Regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio,
dell'11 giugno 2001,**

**sulle procedure destinate a facilitare il rilascio o la compilazione
nella Comunità di prove dell'origine e la concessione della
qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli
scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi**

▼ B

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3351/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo alla procedura destinata a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR 1 e la compilazione dei formulari EUR 2, previsto dalle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità economica europea e alcuni paesi ⁽¹⁾, ha assicurato la corretta applicazione delle norme in materia d'origine preferenziale per quanto riguarda le merci esportate dalla Comunità verso alcuni paesi terzi.
- (2) Dopo l'adozione del regolamento (CEE) n. 3351/83 sono intervenuti molti cambiamenti in campo doganale.
- (3) È stato riscontrato che nel mercato interno le aziende che esportano merci da uno o da più Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite e che intendono avvalersi delle procedure semplificate per il rilascio delle prove dell'origine devono talvolta richiedere autorizzazioni distinte per ciascuno Stato membro di esportazione. È opportuno semplificare le procedure, pur assicurando che il sistema degli accordi preferenziali continui a essere applicato correttamente.
- (4) Le autorità responsabili del rilascio o della verifica delle prove dell'origine devono essere in grado di adempiere gli obblighi della Comunità previsti dagli accordi preferenziali entro i termini stabiliti.
- (5) Per motivi di chiarezza, il regolamento (CEE) n. 3351/83 deve essere abrogato e sostituito dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le norme intese a facilitare quanto segue:

▼ M1

- a) il rilascio o la compilazione nella Comunità di prove dell'origine ai sensi delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità e alcuni paesi;

⁽¹⁾ GU L 339 del 5.12.1983, pag. 19.

▼B

- b) la concessione della qualifica di esportatore autorizzato valida in vari Stati membri;
- c) l'applicazione dei metodi di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

*Articolo 2***Dichiarazioni del fornitore e loro utilizzazione**

1. I fornitori inseriscono in una dichiarazione le informazioni relative alla posizione dei prodotti in base alle norme comunitarie in materia di origine preferenziale.

▼M1

2. La dichiarazione del fornitore viene utilizzata dagli esportatori come elemento di prova, in particolare per la domanda di rilascio o di compilazione nella Comunità di prove dell'origine ai sensi delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità e alcuni paesi.

▼B*Articolo 3***Compilazione delle dichiarazioni del fornitore**

Esclusi i casi di cui all'articolo 4, il fornitore presenta una dichiarazione separata per ciascuna spedizione di merci.

La dichiarazione è contenuta nella fattura commerciale relativa a detta spedizione oppure in un bollettino di consegna o in un qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in modo sufficientemente particolareggiato per consentirne l'identificazione.

La dichiarazione può essere presentata in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci.

*Articolo 4***Dichiarazioni a lungo termine del fornitore**

1. Il fornitore che invia regolarmente a un determinato acquirente merci di cui si prevede che le caratteristiche, sotto il profilo delle norme sull'origine preferenziale, restino costanti per lunghi periodi di tempo può presentare un'unica dichiarazione relativa ad invii successivi di dette merci, in appresso denominata «dichiarazione a lungo termine». Tale dichiarazione può essere emessa con riferimento ad un periodo non superiore ad un anno dalla sua emissione.

2. La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere emessa con effetto retroattivo. In tali casi, non può riferirsi ad un periodo superiore ad un anno dalla data di decorrenza della sua efficacia.

3. Qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia più valida in relazione alle merci fornite, il fornitore ne informa immediatamente il cliente.

*Articolo 5***Forma e compilazione delle dichiarazioni del fornitore**

1. Per le merci che hanno ottenuto il carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale, la dichiarazione del fornitore è presentata nella forma prevista all'allegato I oppure, se si tratta di una dichiarazione a lungo termine, all'allegato II.

▼B

2. Per le merci che sono state sottoposte a trasformazione o lavorazione nella Comunità senza avere ottenuto il carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale, la dichiarazione del fornitore è compilata nella forma prevista all'allegato III oppure, se si tratta di una dichiarazione a lungo termine, all'allegato IV.

3. La dichiarazione del fornitore reca la firma autografa originale del fornitore e può essere redatta su formulari prestampati. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono approntate mediante elaboratore elettronico, detta dichiarazione può non essere firmata in forma autografa, purché il fornitore rilasci al cliente un impegno scritto in cui assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione del fornitore che lo identifichi come se fosse firmata in forma autografa.

*Articolo 6***Certificati d'informazione INF 4**

1. Per verificare l'esattezza o l'autenticità di una dichiarazione del fornitore, le autorità doganali possono invitare l'esportatore a richiedere al fornitore un certificato d'informazione INF 4, il cui modello figura nell'allegato V.

2. Il certificato d'informazione INF 4 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato membro in cui il fornitore è stabilito. Dette autorità hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità del fornitore o a qualsiasi altro controllo ritenuto necessario.

3. Le autorità doganali rilasciano il certificato d'informazione INF 4 entro tre mesi dal ricevimento della domanda presentata dal fornitore, indicando se la dichiarazione fornita dallo stesso è corretta.

4. Una volta compilato, il certificato è consegnato al fornitore il quale lo invia all'esportatore che a sua volta lo trasmette all'autorità doganale competente.

*Articolo 7***Conservazione delle dichiarazioni e dei documenti giustificativi**

1. Il fornitore che compila una dichiarazione conserva tutte le prove documentali che attestano l'esattezza della dichiarazione per almeno tre anni.

2. L'autorità doganale alla quale è stata presentata una domanda per il rilascio di un certificato d'informazione INF 4 conserva la domanda su formulario per almeno tre anni.

*Articolo 8***Qualifica di esportatore autorizzato**

1. Un esportatore che esporta frequentemente merci da uno Stato membro in cui non è stabilito può ottenere la qualifica di esportatore autorizzato per tali esportazioni.

A tal fine presenta domanda alle autorità doganali competenti dello Stato membro nel quale è stabilito e nel quale conserva le scritture contenenti la prova dell'origine.

2. Le autorità di cui al paragrafo 1, che rilasciano l'autorizzazione avendo accertato la sussistenza delle condizioni previste dai protocolli in materia d'origine degli accordi pertinenti o dalla normativa comunitaria in materia di regimi preferenziali autonomi, ne danno notificazione alle amministrazioni doganali degli Stati membri interessati.

▼B*Articolo 9***Reciproca assistenza amministrativa**

Le autorità doganali degli Stati membri si prestano reciproca assistenza nel controllo dell'esattezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni del fornitore e nell'assicurare che il sistema della qualifica di esportatore autorizzato sia applicato correttamente.

*Articolo 10***Verifica delle dichiarazioni del fornitore**

1. Se un esportatore non è in grado di presentare un certificato d'informazione INF 4 entro quattro mesi dalla richiesta delle autorità doganali, le autorità doganali dello Stato membro di esportazione possono chiedere direttamente a quelle dello Stato membro in cui il fornitore è stabilito di confermare la posizione dei prodotti di cui trattasi sotto il profilo del rispetto delle norme in materia d'origine preferenziale.

2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato membro di esportazione inviano a quelle dello Stato membro cui la domanda è indirizzata tutte le informazioni di cui dispongono, indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano la loro inchiesta.

A sostegno della richiesta, esse forniscono tutti i documenti o le informazioni che è stato possibile raccogliere e che fanno ritenere inesatta la dichiarazione del fornitore.

3. Le verifiche vengono eseguite dalle autorità doganali dello Stato membro in cui è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. Dette autorità possono richiedere ogni prova, effettuare ogni controllo sulla contabilità del produttore o eseguire ogni altra verifica ritenuta necessaria.

4. Tramite il certificato d'informazione INF 4, i risultati della verifica vengono comunicati senza indugio alle autorità doganali che l'hanno richiesta.

▼M1

5. In assenza di risposta entro cinque mesi dalla data della richiesta di verifica o se la risposta non contiene informazioni sufficienti per comprovare l'origine effettiva delle merci, le autorità doganali del paese di esportazione annullano la prova dell'origine redatta in base ai documenti in questione.

▼B*Articolo 11***Abrogazione**

Il regolamento (CEE) n. 3351/83 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 12***Norme transitorie**

1. Le dichiarazioni del fornitore, incluse le dichiarazioni a lungo termine, presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano efficaci.

2. Le dichiarazioni del fornitore conformi ai modelli di cui al regolamento (CEE) n. 3351/83 possono essere rilasciate per un periodo di dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

▼B

3. I formulari per il certificato d'informazione INF 4 del tipo indicato all'allegato V del regolamento (CEE) n. 3351/83 possono essere utilizzati per un periodo di dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ M1

ALLEGATO I

Dichiarazione del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completata secondo quanto contenuto nelle note. Le note non devono però essere riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento.....⁽¹⁾ sono originarie di⁽²⁾ e rispondono alle norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con⁽³⁾.

Dichiara⁽⁴⁾:

cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi).

cumulo non applicato.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

.....⁽⁵⁾

.....⁽⁶⁾

.....⁽⁷⁾

⁽¹⁾ Se le merci interessate sono solo alcune di quelle descritte nel documento, devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente:

".... descritte in questa fattura e contrassegnate sono originarie di".

⁽²⁾ La comunità, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

⁽³⁾ Il paese, il gruppo di paesi o il territorio interessati.

⁽⁴⁾ Da compilare, se necessario, soltanto per le merci che hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4 del pertinente protocollo sull'origine, con i quali si applica il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

⁽⁵⁾ Luogo e data.

⁽⁶⁾ Nome e funzione nella società.

⁽⁷⁾ Firma.»

▼ **M1***ALLEGATO II***Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale**

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completata secondo quanto contenuto nelle note. Le note non devono però essere riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte:

.....⁽¹⁾
⁽²⁾

che sono regolarmente fornite a⁽³⁾, sono originarie di⁽⁴⁾ e rispondono alle norme di origine che regolano gli scambi preferenziali con⁽⁵⁾.

Dichiara⁽⁶⁾:

- cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi).
 cumulo non applicato.

La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal

..... al⁽⁷⁾.

Si impegna ad informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

.....⁽⁸⁾
⁽⁹⁾
⁽¹⁰⁾

⁽¹⁾ Descrizione.

⁽²⁾ Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esempio numero di modello.

⁽³⁾ Nome della società rifornita.

⁽⁴⁾ La comunità, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

⁽⁵⁾ Il paese, il gruppo di paesi o il territorio interessati.

⁽⁶⁾ Da compilare, se necessario, soltanto per le merci che hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4 del pertinente protocollo sull'origine, con i quali si applica il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

⁽⁷⁾ Inserire le date. Il periodo non deve superare i 12 mesi.

⁽⁸⁾ Luogo e data.

⁽⁹⁾ Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.

⁽¹⁰⁾ Firma.»

▼ M2

ALLEGATO III

Dichiarazione del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completata secondo quanto contenuto nelle note. Le note, tuttavia, non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte nel documento allegato, dichiara che:

1. Per la fabbricazione di queste merci sono stati utilizzati nella Comunità i seguenti materiali che non hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale:

Descrizione delle merci fornite ⁽¹⁾	Descrizione dei materiali non originari utilizzati	Codice SA dei materiali non originari utilizzati ⁽²⁾	Valore dei materiali non originari utilizzati ⁽³⁾
			Totale:

2. Tutti gli altri materiali utilizzati nella Comunità per fabbricare queste merci sono originari di ... ⁽⁴⁾ e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con ⁽⁵⁾, e

dichiara: ⁽⁶⁾

cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)

cumulo non applicato

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:

..... ⁽⁷⁾

..... ⁽⁸⁾

..... ⁽⁹⁾

⁽¹⁾ Se la fattura, la bolla di consegna o un altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a più merci, o a merci che non incorporano la stessa percentuale di materiali non originari, il fornitore deve differenziarle chiaramente.

Esempio:

Il documento si riferisce a diversi modelli di motore elettrico classificati alla voce 8501 da utilizzare nella produzione di lavatrici classificate alla voce 8450. La natura e il valore dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei motori variano a seconda dei modelli. I modelli devono essere elencati separatamente nella colonna 1 e i dati richiesti nelle altre colonne devono essere forniti per ciascuno di essi in modo che il produttore delle lavatrici possa valutare correttamente il carattere originario di ciascuno dei suoi prodotti a seconda del tipo di motore incorporato.

⁽²⁾ Da compilare se necessario.

Esempio:

Le norme per gli indumenti ex capitolo 62 consentono l'utilizzazione di filati non originari. Quindi se un produttore francese di abbigliamento utilizza materiali tessuti in Portogallo a partire da filati non originari, il fornitore portoghese deve indicare soltanto "filati" come materiali non originari nella colonna 2 della sua dichiarazione. Il codice SA e il valore del filato sono irrilevanti. Un'azienda che produce fili di ferro contemplati alla voce 7217 dell'SA a partire da barre di ferro non originarie deve indicare "barre di ferro" nella colonna 2. Se il filo di ferro deve essere incorporato in un macchinario per il quale la norma di origine stabilisce un limite in percentuale sul valore dei materiali non originari utilizzati, il valore delle barre deve essere indicato nella colonna 4.

⁽³⁾ Per "valore" si intende il valore doganale dei materiali al momento dell'importazione o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità.

Per ciascun tipo di materiale non originario utilizzato, specificare il valore esatto per unità delle merci indicate nella colonna 1.

⁽⁴⁾ La Comunità, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originari i materiali.

⁽⁵⁾ Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.

⁽⁶⁾ Da compilare se necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto di relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4 del pertinente protocollo sull'origine con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

⁽⁷⁾ Luogo e data.

⁽⁸⁾ Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.

⁽⁹⁾ Firma.»

▼ M2

ALLEGATO IV

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti non aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completata secondo quanto contenuto nelle note. Le note, tuttavia, non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte nel presente documento, che sono regolarmente inviate a⁽¹⁾, dichiara che:

1. Per la fabbricazione di queste merci sono stati utilizzati nella Comunità i seguenti materiali che non hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale:

Descrizione delle merci fornite ⁽²⁾	Descrizione dei materiali non originari utilizzati	Codice SA dei materiali non originari utilizzati ⁽³⁾	Valore dei materiali non originari utilizzati ⁽⁴⁾
			Totale:

2. Tutti gli altri materiali utilizzati nella Comunità per fabbricare queste merci sono originari di ...⁽⁵⁾ e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con ...⁽⁶⁾, e

dichiara⁽⁷⁾:

cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)

cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal al⁽⁸⁾.

Si impegna a informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:

.....⁽⁹⁾

.....⁽¹⁰⁾

.....⁽¹¹⁾.

⁽¹⁾ Nome e indirizzo del cliente.

⁽²⁾ Se la fattura, la bolla di consegna o un altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a più merci, o a merci che non incorporano la stessa percentuale di materiali non originari, il fornitore deve differenziarle chiaramente.

Esempio:

Il documento si riferisce a diversi modelli di motore elettrico classificati alla voce 8501 da utilizzare nella produzione di lavatrici classificate alla voce 8450. La natura e il valore dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei motori variano a seconda dei modelli. I modelli devono essere elencati separatamente nella colonna 1 e i dati richiesti nelle altre colonne devono essere forniti per ciascuno di essi in modo che il produttore delle lavatrici possa valutare correttamente il carattere originario di ciascuno dei suoi prodotti a seconda del tipo di motore incorporato.

⁽³⁾ Da compilare se necessario.

Esempio:

Le norme per gli indumenti ex capitolo 62 consentono l'utilizzazione di filati non originari. Quindi se un produttore francese di abbigliamento utilizza materiali tessuti in Portogallo a partire da filati non originari, il fornitore portoghese deve indicare soltanto "filati" come materiali non originari nella colonna 2 della sua dichiarazione. Il codice SA e il valore del filato sono irrilevanti. Un'azienda che produce fili di ferro contemplati alla voce 7217 dell'SA a partire da barre di ferro non originarie deve indicare "barre di ferro" nella colonna 2. Se il filo di ferro deve essere incorporato in un macchinario per il quale la norma di origine stabilisce un limite in percentuale sul valore dei materiali non originari utilizzati, il valore delle barre deve essere indicato nella colonna 4.

⁽⁴⁾ Per "valore" si intende il valore doganale dei materiali al momento dell'importazione o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità.

Per ciascun tipo di materiale non originario utilizzato, specificare il valore esatto per unità delle merci indicate nella colonna 1.

⁽⁵⁾ La Comunità, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originari i materiali.

⁽⁶⁾ Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.

⁽⁷⁾ Da compilare se necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4 del pertinente protocollo sull'origine con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

⁽⁸⁾ Indicare le date. Il periodo non dovrebbe superare i 12 mesi.

⁽⁹⁾ Luogo e data.

⁽¹⁰⁾ Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.

⁽¹¹⁾ Firma.»

▼ C1

ALLEGATO V

**CERTIFICATO D'INFORMAZIONE INF 4 E DOMANDA DI
CERTIFICATO D'INFORMAZIONE INF 4**

ISTRUZIONI PER LA STAMPA

1. Il formulario sul quale viene rilasciato il certificato d'informazione INF 4 deve essere stampato su carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, di peso compreso tra 40 e 65 grammi/m².
2. Il formato del certificato è di 210 × 297 mm.
3. La stampa dei formulari spetta agli Stati membri; i formulari recano un numero di serie che ne consente l'identificazione e sono stampati in una delle lingue ufficiali della Comunità.

▼ C1

NOTE

1. I certificati non devono contenere né cancellature, né alterazioni. Le eventuali modifiche devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se necessario, quelle volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dalla persona che ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o del territorio che rilascia il certificato.
2. Non bisogna lasciare spazi tra una voce e l'altra e ogni voce deve essere preceduta da un numero d'ordine. Si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima voce. La parte non riempita deve essere sbarrata per rendere impossibile aggiunte successive.
3. Le merci devono essere descritte conformemente alla prassi commerciale e in maniera sufficientemente particolareggiata per consentirne l'identificazione.
4. I formulari devono essere compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità. Le autorità doganali dello Stato membro che deve fornire o ricevere le informazioni possono richiedere una traduzione dei documenti presentati nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro.

▼ C1

COMUNITÀ EUROPEA

1. Fornitore (nome e indirizzo completo, paese)	<h1 style="text-align: center;">INF 4</h1> <p style="text-align: center;">N. 000.000</p> <p style="text-align: center;">DOMANDA DI CERTIFICATO D'INFORMAZIONE</p> <p style="text-align: center;">per agevolare il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1 e la compilazione delle dichiarazioni su fattura e dei formulari EUR 2</p>	
2. Destinatario (nome e indirizzo completo, paese)		
3. Fattura(e) n. (1) (2)	<p style="text-align: center;">Prima di completare il formulario, consultare le note a tergo</p> <p>4. Osservazioni</p>	
5. Numero d'ordine — Marche e numeri — Numero e natura dei colli — Designazione delle merci (3)	6. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	
<p>8. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE</p> <p>Il sottoscritto dichiara che la/e dichiarazione/i relativa/e al carattere di origine delle merci di cui alla casella n. 5 e (4)</p> <p><input type="checkbox"/> sulla/e fattura/e di cui alla casella n. 3 e allegata/e al presente certificato</p> <p><input type="checkbox"/> sulla mia dichiarazione a lungo termine del (data) è/sono esatta/e.</p> <p>Luogo e data</p> <p style="text-align: right;">(Firma)</p>		

(1) L'espressione "fattura" si riferisce ugualmente a qualsiasi bolletta di spedizione o altro documento commerciale relativo all'invio o agli invii in questione e sul quale o sui quali la dichiarazione o le dichiarazioni sono state effettuate.

(2) Questa casella non deve essere compilata nel caso delle dichiarazioni a lungo termine.

(3) Le merci di cui alla casella n. 5 devono essere descritte in base alla prassi commerciale vigente e in modo sufficientemente particolareggiato per consentire la loro identificazione.

(4) Indicare la menzione esatta.

▼ C1

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte a fronte,

DICHIARA che le merci soddisfano le condizioni richieste per il rilascio del certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso alle merci di soddisfare le condizioni di cui sopra;

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi (*);

SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato allegato per queste merci.

(Luogo e data)

(Firma)

(*). Per esempio, documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti trasformati o alle merci riesportate tal quali.